



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: DA

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0000119

DATA: 19/04/2018 12:02

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

> AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 3084 DEL 16.03.2018, AL DOTT. STEFANO CUOMO. CONCLUSIONE DELL'INCARICO ENTRO IL 30.06.2018.

COMPENSO LORDO € 8.633,00 - COSTO TOTALE € 8.633,00.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Pierpaola D'Alessandro

DIRETTORE DI:

Amministrazione della Ricerca

CLASSIFICAZIONI:

• [03-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Amministrazione della Ricerca
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Affari Legali e Generali

DETE0000119_2018_Allegato1.pdf:

- Struttura di Supporto Direzionale
- Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DOCUMENTI:

Firmato digitalmente da Hash

DETE0000119_2018_determina_firmata.pdf D'Alessandro Pierpaola

E50EDC68C850F563780491F130D78D7B 0DF07FB2EA1ECCCE564804D649001D2B

63349E5C26E5DABC60C1FC620F6022B6

453E9BA5FADB9AC85A065B6C9562F4A1



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del DIgs 39/1993.





Amministrazione della Ricerca

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL'AVVISO RIF. PROT. N. 3084 DEL 16.03.2018, AL DOTT. STEFANO CUOMO. CONCLUSIONE DELL'INCARICO ENTRO IL 30.06.2018. COMPENSO LORDO € 8.633,00 – COSTO TOTALE € 8.633,00.

IL DIRETTORE

premesso che:

- con deliberazione n. 237 del 30 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Direttore Generale ha conferito la direzione della Struttura Complessa "Amministrazione della Ricerca" alla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Dirigente Amministrativo con incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2 del D. Lg. N. 502/1992 e smi, a far data dal 1° novembre 2015;
- richiamata la deliberazione n. 287 del 21 dicembre 2016, con la quale sono state confermate le deleghe assegnate con deliberazione 199 del 1[^] agosto 2016, per consentire la prosecuzione delle attività fino ad eventuale successiva verifica e/o modifica in coerenza con le scelte organizzative della nuova direzione, ed in base alla quale il contratto verrà sottoscritto dalla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca;

considerato che l'argomento del presente atto rientra nelle fattispecie sopra richiamate;

richiamati:

- la deliberazione n. 580 del 24.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR";
- la deliberazione n. 180 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Direttore Generale ha preso atto della griglia di riferimento per l'attribuzione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della ricerca scientifica finalizzata/commissionata;



- la deliberazione n. 439 del 18.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il "Regolamento per la disciplina dei contratti di lavoro atipici", contenente all'art. 8 la specifica procedura comparativa, preliminare alla stipula di contratti di lavoro atipico, in relazione all'attività di ricerca scientifica;
- il D.Lgs. nr. 124 del 2015 (Legge Madia);
- l'art. 7 co. VI del D.Lgs. nr. 165 del 2001;

in primo luogo

premesso che:

• con deliberazione n. 127 del 30 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questa Amministrazione accetta ed introita dalla Regione Emilia Romagna un contributo per la realizzazione del progetto dal titolo "NIPROGEN – La natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina rigenerativa a elevato grado di vascolarizzazione e performance meccaniche" - CUP "B42I16000020005" - PG/2015/731448, nell'ambito del Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente, in attuazione dell'Azione 1.2.2 del POR-FESR 2014-2020, suddiviso tra: Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici, unitamente ai Partner CNR Istituto di Nanoscienze UOS Modena, Laboratorio di Biologia Cellulare e Genetica Molecolare dell'Università di Ferrara, Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna con P.I. del Progetto per IOR la Prof.ssa Maria Paola Landini;

in secondo luogo

vista la lettera prot.n. 3096 del 30.03.2017 con la quale il Direttore Generale di questo Ente, Dott. Mario Cavalli, dispone il conferimento al Direttore Scientifico dell'Ente, Prof.ssa Maria Paola Landini, della Direzione ad interim della SSD Laboratorio NABI afferente al Dipartimento Rizzoli-RIT;

in terzo luogo

vista la lettera prot. nr. 4073 del 11.04.2018 con la quale, ai sensi del citato Regolamento approvato con Deliberazione nr. 439 del 2014, la Prof.ssa Maria Paola Landini, sotto la propria responsabilità, **dichiara**:

1.

di aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto, tramite le opportune analisi organizzative nell'ambito della Unità Operativa/ Dipartimento e in ambito aziendale, volte a verificare l'impossibilità di far fronte, con il personale in servizio ovvero acquisito secondo le ordinarie forme di reclutamento, alle esigenze rappresentate nella lettera del 13.03.2018;



2.

che, in data 16.03.2018, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.ior.it - sez. Lavora con noi – Bandi lavoro autonomo, l'Avviso di espletamento di procedura comparativa prot. n. 3084 del 16.03.2018 per:

ESIGENZE TEMPORANEE A CUI NON è POSSIBILE FAR FRONTE CON PERSONALE IN SERVIZIO: n ell'ambito del progetto denominato "NIPROGEN – La natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina rigenerativa a elevato grado di vascolarizzazione e performance meccaniche" - CUP "B42I16000020005" (P.I. del progetto: Prof.ssa Maria Paola Landini).

PROGETTO: "NIPROGEN – La natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina rigenerativa a elevato grado di vascolarizzazione e performance meccaniche" - CUP "B42I16000020005" – Codice PRWeb: 6396. (P.I. del progetto: Prof.ssa Maria Paola Landini).

Profilo professionale richiesto: titoli di studio: Laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale in ambito scientifico/tecnologico; esperienze professionali: esperienza almeno quinquennale nel project management tecnico-scientifico dei progetti di ricerca nazionali e/o europei con particolare riferimento ad attività quali rendicontazioni tecnico-scientifiche, gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro, anche interdisciplinari, nel rispetto delle time-line del progetto. Ottima conoscenza dei comuni strumenti e applicativi informatici e buona conoscenza della lingua inglese; altre competenze richieste: costituirà titolo preferenziale di valutazione l'esperienza di project management maturata in Enti di Ricerca pubblici e/o privati e Università; Area albo collaboratori: Area 06 Chimica e Farmaceutica; Area 07 Biologica e Biotecnologica; Area 09 Fisica e Matematica; Area 10 Ingegneristica e Tecnologica; Area 11 Informatica.

NATURA GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE: prestazione d'opera intellettuale di natura professionale.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: supporto alle attività del Progetto "NIPROGEN – La natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina rigenerativa a elevato grado di vascolarizzazione e performance meccaniche" - CUP "B42I16000020005" - dell'Unità Operativa, con particolare attenzione alla rendicontazione tecnico-scientifica finale del progetto, con redazione di report e monitoraggio finale delle attività di disseminazione dei risultati.

DECORRENZA E DURATA DEL PERIODO CONTRATTUALE: La prestazione dovrà concludersi il 30.06.2018. La data di decorrenza sarà indicata nel contratto .

Il professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto stesso, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Costo totale (comprensivo di compenso lordo collaboratore e oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente): € 8.633,00.



modalita' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE: Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del collaboratore, contestualmente alla presentazione di ciascuna fattura.

Nel contratto che verrà stipulato con l'Istituto Ortopedico Rizzoli, il Professionista si impegnerà a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del contratto che sia in concorrenza con l'Istituto , per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e imprese e a non condurre per conto di altri IRCCS e imprese ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso l'Istituto. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

responsabile ior referente per l'attività: Responsabile della SSD Laboratorio Nabi afferente al Dipartimento Rizzoli-RIT o persona da lui delegata.

budget: progetto codice PRWeb 6396.

3.

che è stata espletata la valutazione comparativa dei curricula delle candidature pervenute entro la data di scadenza dell'Avviso di cui sopra, con Verbale del 06.04.2018 da cui risulta che il **candidato valutato idoneo** allo svolgimento dell'incarico in oggetto è:

DOTT.STEFANO CUOMO, nato il 13.02.1963 a Firenze (FI), C.F.CMUSFN63B13D612X, p.iva nr.05305190489, in possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita in data 22.10.1990 presso l'Università degli Studi di Firenze e del Dottorato di ricerca in Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale conseguito il 30.10.1995 presso l'Università di Firenze (Pisa);

4.

richiede alla SC Amministrazione della Ricerca di procedere all'attribuzione di 1 contratto di lavoro atipico (prestazione d'opera intellettuale di natura professionale), così come dall'Avviso di cui sopra, al dott. Stefano Cuomo.

5.

si impegna a far rispettare nei confronti del professionista le seguenti condizioni:assenza di vincolo di subordinazione; assenza di orario di lavoro predeterminato; non inserimento funzionale nella struttura organizzativa dell'Istituto; autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.

in quarto luogo

preso atto che la documentazione relativa alla presente procedura comparativa è agli atti della SC Amministrazione della Ricerca;



infine

considerato che la spesa del presente incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale comprende:

Costo totale € 8.633,00

Di cui

-compenso lordo stimato (comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del professionista vigenti in relazione al periodo contrattuale, IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) € 8.633,00

• acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Ente,

Determina

richiamate le premesse integralmente,

1. di approvare il contratto, allegato alla presente, al professionista:

DOTT.STEFANO CUOMO, nato il 13.02.1963 a Firenze (FI), C.F.CMUSFN63B13D612X, p.iva nr.05305190489, in possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita in data 22.10.1990 presso l'Università degli Studi di Firenze e del Dottorato di ricerca in Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale conseguito il 30.10.1995 presso l'Università di Firenze (Pisa);

2.

di dare atto che il costo complessivo di **Euro 8.633,00** derivante dal presente provvedimento, troverà regolare contabilizzazione nei rispettivi conti economici di Bilancio:

n. 81.60.20.03 "Altre forme di lavoro autonomo non Sanitario", per Euro 8.633,00;

3.

di autorizzare il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza a provvedere al pagamento della somma sopraindicata, previa liquidazione della spesa da effettuarsi a cura del Servizio competente;

4.



di dare atto ad ogni conseguente effetto che ai sensi dell'art. 7, comma 6, 2° capoverso, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46 della legge 133 del 6 agosto 2008, sul dirigente coordinatore dell'attività di ricerca, ricade la responsabilità amministrativa che deriva dal ricorso a contratti di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale per lo svolgimento di funzioni ordinarie o dall'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

5.

di demandare al Servizio Unificato Prevenzione e Protezione il compito di fornire al professionista dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2001 e ss.mm.ii.

6.

di regolamentare la prestazione d'opera intellettuale di natura professionale in questione in apposito contratto individuale la cui sottoscrizione - per l'Istituto Ortopedico Rizzoli - è in capo alla Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, come da **deliberazione n. 287 del 21 dicembre 2016** citata in premessa;

7.

di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso per il tramite della SSD Affari Legali e Generali dell'Ente alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, ai sensi dell'art.1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nonché per il medesimo tramite analoga informazione sarà trasmessa alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna come da nota 13432/2009;

8.

di disporre la pubblicazione nel sito web istituzionale del nominativo del libero professionista, dell'oggetto dell'incarico affidato e del compenso erogato, ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi al compenso, come disciplinato dall'art. 15 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33;

9.

di procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Tiziana Barnaba'

Firmato digitalmente da:







Allegato 1 PER IL PROFESSIONISTA

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

che con determinazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 3084 del 16.03.2018 ha autorizzato l'attribuzione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale a:

DOTT.STEFANO CUOMO, nato il 13.02.1963 a Firenze (FI), C.F.CMUSFN63B13D612X, p.iva nr.05305190489, in possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita in data 22.10.1990 presso l'Università degli Studi di Firenze e del Dottorato di ricerca in Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale conseguito il 30.10.1995 presso l'Università di Firenze (Pisa),

nell'ambito del progetto denominato "NIPROGEN – La natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina rigenerativa a elevato grado di vascolarizzazione e performance meccaniche" – CUP "B42I16000020005" (P.I. del progetto: Prof.ssa Maria Paola Landini).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE

TRA

L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

Ε

DOTT.STEFANO CUOMO, nato il 13.02.1963 a Firenze (FI), C.F.CMUSFN63B13D612X, p.iva nr.05305190489, in possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita in data 22.10.1990 presso l'Università degli Studi di Firenze e del Dottorato di ricerca in Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale conseguito il 30.10.1995 presso l'Università di Firenze (Pisa) (di seguito denominato il **PROFESSIONISTA**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto**: supporto alle attività del Progetto "NIPROGEN – La natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina rigenerativa a elevato grado di vascolarizzazione e performance meccaniche" - CUP "B42I16000020005" - dell'Unità Operativa, con particolare attenzione alla rendicontazione tecnicoscientifica finale del progetto, con redazione di report e monitoraggio finale delle attività di disseminazione dei risultati.



Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La prestazione avrà durata di dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30.06.2018 e decorrerà dal fino al

Il Professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Professionista, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Professionista, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del collaboratore, contestualmente alla presentazione di ciascuna fattura.

Il **Responsabile** della SSD Laboratorio Nabi afferente al Dipartimento Rizzoli-RIT o persona da lui delegata, dovrà verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.

Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Professionista un compenso di € 8.633,00 complessivo per l'intero periodo, (IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Professionista stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, dietro presentazione di:

- fatture in formato elettronico con cadenza non inferiore al mese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di fattura, controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione di ogni fattura e sarà subordinato a :

- attestazione della regolarità contributiva da parte dell'Ente previdenziale competente;
- invio, contestualmente alla fattura, della relazione periodica controfirmata dal Responsabile di cui all'art.
 3;

Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Professionista per lo svolgimento del presente incarico.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

IOR ha l'obbligo di assicurare la copertura per la responsabilità Civile verso terzi, derivante dalle prestazioni professionali svolte per conto dello IOR. Il Professionista si dovrà obbligatoriamente adeguare alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, adottate da IOR, nonchè alle altre misure di prevenzione previste dalla legge. Il Professionista solleva IOR da ogni responsabilità derivante da infortuni compreso l'infortunio in itinere e a tale proposito rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere, malattia e malattia professionale. È a carico del Professionista la stipula di un'eventuale polizza assicurativa relativa alla copertura di tali rischi.

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del Professionista adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del Professionista/Collaboratore. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto.

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, il Professionista dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "Regolamento del 2008"), qualora il Professionista svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Professionista si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitegli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Professionista si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Collaboratore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli 2017-2019 (Deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2017) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto nel "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" (deliberazione n. 225 del 27.10.2017).

Il Professionista è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR (tel. n. 051/63 66 535), per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Professionista presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Professionista ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzanti i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Professionista sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Il Professionista si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

In relazione alle norme sopra citate, le Parti faranno sempre riferimento ai testi aggiornati, pubblicati e scarucabili dall'area intranet della SC Amministrazione della Ricerca.

ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Il Professionista si impegna a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del presente contratto che sia in concorrenza con IOR, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso IOR. Tale obbligo vale per tutta la durata del presente contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2222 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata;
- qualora il Professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 Riservatezza 8 Conflitto di interesse e 9 Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9);
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
- qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Professionista si impegna a darne tempestiva notizia a IOR);
- nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno.

In questi casi il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Professionista può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 30 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. Il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto. In caso di mancato rispetto di tale termine, sarà trattenuto dall'ultimo compenso un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Professionista, subisca una interruzione.

Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Eventuali spese inerenti al presente contratto, o a questo conseguenti, saranno a completo ed esclusivo carico del Dott. Stefano Cuomo insieme a quelle di copia e di bollo, mentre il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso, a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le relative spese saranno sostenute dalla parte nei confronti della quale si sarà realizzato tale presupposto e che dovrà quindi richiederne la registrazione.



riconoscibili dal Professionista.

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Professionista dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta. Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non

Bologna,	Bologna,
Luogo e data	Luogo e data
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro Direttore della SC Amministrazione della ricerca	II Professionista Dott. Stefano Cuomo
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civil specificamente le disposizioni dei seguenti artico art. 1 – Oggetto della prestazione art. 2 – Durata e decorrenza art. 4 – Compenso art. 6 – Copertura assicurativa art. 7 – Obbligo di riservatezza art. 8 – Conflitto di interesse art. 9 – Norme di Comportamento art. 10 – Clausola di non concorrenza art. 11 – Natura del rapporto art. 12 - Risoluzione del contratto art. 13 – Registrazione del contratto e imposta del	
Bologna,	Bologna,
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro Direttore della SC Amministrazione della ricerca	II Professionista Dott. Stefano Cuomo





Allegato 2 DA RESTITUIRE A IOR

CON IL PRESENTE CONTRATTO REDATTO IN DUE ORIGINALI

Premesso:

che con determinazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione, a conclusione della procedura comparativa di cui all'Avviso Rif. prot n. 3084 del 16.03.2018 ha autorizzato l'attribuzione di incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale a:

DOTT.STEFANO CUOMO, nato il 13.02.1963 a Firenze (FI), C.F.CMUSFN63B13D612X, p.iva nr.05305190489, in possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita in data 22.10.1990 presso l'Università degli Studi di Firenze e del Dottorato di ricerca in Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale conseguito il 30.10.1995 presso l'Università di Firenze (Pisa).

nell'ambito del progetto denominato "NIPROGEN – La natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina rigenerativa a elevato grado di vascolarizzazione e performance meccaniche" – CUP "B42I16000020005" (P.I. del progetto: Prof.ssa Maria Paola Landini).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE

TRA

L' **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna** Codice Fiscale e Partita IVA n. 00302030374 con sede legale in Bologna (Italia), Via di Barbiano n. 1/10, CAP 40136 Bologna - BO (di seguito "IOR"), nella persona della Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT) il 29.06.1972, Direttore della SC Amministrazione della Ricerca, delegata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della Deliberazione nr. 199 dell'01.08.2016,

Ε

DOTT.STEFANO CUOMO, nato il 13.02.1963 a Firenze (FI), C.F.CMUSFN63B13D612X, p.iva nr.05305190489, in possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita in data 22.10.1990 presso l'Università degli Studi di Firenze e del Dottorato di ricerca in Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale conseguito il 30.10.1995 presso l'Università di Firenze (Pisa) (di seguito denominato il **PROFESSIONISTA**)

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista si impegna a svolgere, per conto di IOR, una prestazione professionale avente ad **oggetto**: supporto alle attività del Progetto "NIPROGEN – La natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



impianti per la medicina rigenerativa a elevato grado di vascolarizzazione e performance meccaniche" - CUP "B42I16000020005" - dell'Unità Operativa, con particolare attenzione alla rendicontazione tecnicoscientifica finale del progetto, con redazione di report e monitoraggio finale delle attività di disseminazione dei risultati.

Art. 2 DURATA E DECORRENZA

La prestazione avrà durata di dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30.06.2018 e decorrerà dal fino al

Il Professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla SC Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.

Alla scadenza del termine fissato il contratto si considera risolto a pieno diritto senza obbligo di preavviso. È espressamente esclusa ogni tacita proroga. Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli, se non concordati in forma scritta.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte personalmente e direttamente dal Professionista, che non sarà assoggettato ad alcuna forma di determinazione od ingerenza continua sulle modalità di svolgimento dell'attività che dovrà fornire. È esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica.

Il Professionista, secondo le esigenze segnalate dal Responsabile di cui all'ultimo comma del presente articolo, garantirà, in autonomia di giudizio, il suo qualificato apporto di conoscenza in assoluta indipendenza.

Il regolare svolgimento della prestazione sarà verificato tramite presentazione di relazione scritta dettagliata sull'attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi da parte del collaboratore, contestualmente alla presentazione di ciascuna fattura.

Il **Responsabile** della SSD Laboratorio Nabi afferente al Dipartimento Rizzoli-RIT o persona da lui delegata, dovrà verificare ed attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione e, periodicamente, l'andamento della collaborazione.

Art. 4 COMPENSO

In relazione al presente contratto, IOR si impegna a corrispondere al Professionista un compenso di € 8.633,00 complessivo per l'intero periodo, (IVA e rivalsa cassa previdenziale, se dovute, incluse) al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del Professionista stesso vigenti in relazione al periodo contrattuale, dietro presentazione di:

- fatture in formato elettronico con cadenza non inferiore al mese;
- relazione illustrativa dell'attività svolta nel periodo oggetto di fattura, controfirmata dal Responsabile di cui all'art. 3.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni a fine mese dalla data di emissione di ogni fattura e sarà subordinato a :

- attestazione della regolarità contributiva da parte dell'Ente previdenziale competente;
- invio, contestualmente alla fattura, della relazione periodica controfirmata dal Responsabile di cui all'art.
 3;

Art. 5 RIMBORSI SPESE

Nessun rimborso verrà riconosciuto al Professionista per lo svolgimento del presente incarico.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

IOR ha l'obbligo di assicurare la copertura per la responsabilità Civile verso terzi, derivante dalle prestazioni professionali svolte per conto dello IOR. Il Professionista si dovrà obbligatoriamente adeguare alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, adottate da IOR, nonchè alle altre misure di prevenzione previste dalla legge. Il Professionista solleva IOR da ogni responsabilità derivante da infortuni compreso l'infortunio in itinere e a tale proposito



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere, malattia e malattia professionale. È a carico del Professionista la stipula di un'eventuale polizza assicurativa relativa alla copertura di tali rischi.

In attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge n. 24 dell'8.3.2017 (LeggeGelli) l'Azienda provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali (LR 7/11/2012 n. 13 ss.mm.) qualora vi siano i presupposti, a risarcire direttamente i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, secondo quanto previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie" adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1350 del 17/9/2012 e modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2079/2013. Sarà pertanto onere del Professionista adeguarsi ad ogni obbligo assicurativo regolato in fase applicativa della normativa vigente. La copertura della Rc colpa grave è a carico del Professionista/Collaboratore. E' richiesto il possesso di polizza infortuni personale che sollevi il committente da ogni responsabilità per l'infortunio occorso nella vigenza del presente contratto.

Art. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, il Professionista dovrà osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati venuti a sua conoscenza.

Ai sensi dell'art. 14 del "Regolamentazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti di ricerca e delle borse di studio IOR" (approvato con Deliberazione IOR nr. 580 del 24.11.2008 – d'ora in avanti "Regolamento del 2008"), qualora il Professionista svolga la sua attività a favore di più committenti, non deve svolgere attività in concorrenza con IOR né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Ente. La verifica in ordine alla situazione di potenziale concorrenza sarà effettuata da IOR anche mediante richiesta di informazioni preventive circa l'esistenza di altro rapporto contrattuale.

Art. 8 CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013 il Professionista si impegna a comunicare eventuali incarichi o cariche attribuitegli da Enti privati finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché le eventuali attività o rapporti professionali svolti presso altre strutture che dovessero modificare quanto dichiarato in sede di stipula del presente contratto.

Il Professionista si impegna a non assumere incarichi incompatibili con quello oggetto del presente contratto.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO

Con la presente il Collaboratore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62 del 2013 ("Codice di Comportamento dei pubblici Dipendenti"), per quanto compatibili, e al "Codice di Comportamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" approvato nell'ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli 2017-2019 (Deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2017) presente sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, pena la risoluzione del contratto.

Per quanto attiene l'utilizzo di: internet, posta elettronica, attrezzature informatiche e rete interna dell'Ente, vale quanto previsto nel "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" (deliberazione n. 225 del 27.10.2017).

Il Professionista è tenuto a rispettare le direttive ed i regolamenti dell'Ente ospitante anche per quanto attiene la sicurezza e la prevenzione e dovrà recarsi presso il Servizio Unico Prevenzione e Protezione di IOR (tel. n. 051/63 66 535), per ricevere le necessarie informazioni.

Le invenzioni i modelli di utilità e quanto, suscettibile di tutela, può emergere nell'ambito dell'attività di ricerca effettuata dal Professionista presso IOR, sono disciplinati secondo quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. nr. 30 del 2005) e dall'apposito Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 701 del 24 dicembre 2009, fermo restando che il lavoro svolto dal Professionista ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di IOR.

Eventuali pubblicazioni utilizzanti i dati della ricerca o del progetto di ricerca afferente al presente contratto, se a firma esclusiva del titolare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa o comunque di soggetti non strutturati, dovranno essere autorizzate per la stampa dall'Amministrazione dell'Ente e



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



dovranno riportare il riferimento a progetto/ricerca e, se richiesto dalle regole del Progetto, all'Ente finanziatore.

Nel caso in cui il Professionista sia citato in pubblicazioni scientifiche in qualità di autore o coautore, dovrà risultare l'indicazione del rapporto esistente con l'Istituto.

Il Professionista si impegna a rispettare tutte le disposizioni sopra indicate e riportate nel prospetto riepilogativo consegnatogli dagli operatori della SC Amministrazione della Ricerca, da lui sottoscritto, di cui dichiara di aver preso visione.

In relazione alle norme sopra citate, le Parti faranno sempre riferimento ai testi aggiornati, pubblicati e scarucabili dall'area intranet della SC Amministrazione della Ricerca.

ART. 10 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Il Professionista si impegna a non svolgere alcuna prestazione ricompresa nell'oggetto del presente contratto che sia in concorrenza con IOR, per conto di altri Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e a non condurre per conto di altri IRCCS ricerche concorrenti con quelle oggetto della sua attività presso IOR. Tale obbligo vale per tutta la durata del presente contratto a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.

Art. 11 NATURA DEL RAPPORTO

La prestazione professionale è sottratta da ogni vincolo di subordinazione e per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto, si rinvia agli art. 2222 del Codice Civile e seguenti, secondo i quali il soggetto si obbliga dietro corrispettivo senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un servizio o un'opera nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Dal presente contratto è escluso che possano sorgere pretese giuridiche e/o economiche diverse da quelle ivi previste. In particolare è esclusa la possibilità che si instauri un rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla prestazione professionale in oggetto si rimanda inoltre alla Legge nr. 124/2015 (Legge "Madia" e relativi decreti attuativi attualmente vigenti).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione di IOR si riserva il diritto di procedere senza alcun onere alla risoluzione del contratto con effetto immediato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- qualora il Responsabile di cui all'art. 3 dell'attività di ricerca segnali il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o il mancato svolgimento dell'attività assegnata:
- qualora il Professionista assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti con il presente contratto (ivi compresi gli obblighi di cui agli artt. 7 - Riservatezza 8 - Conflitto di interesse e 9 - Codice di Comportamento, così come nel caso specifico di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento citato all'art. 9):
- qualora intervengano circostanze obiettive atte a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato;
- qualora insorgano situazioni anche potenziali di conflitto di interesse non compatibili con le prestazioni professionali richieste da IOR (nel qual caso il Professionista si impegna a darne tempestiva notizia a IOR);
- nel caso in cui il finanziamento del progetto di ricerca a cui è legata la prestazione venga meno. In questi casi il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c. il Professionista può recedere anticipatamente solo per giusta causa dal contratto dandone - almeno 30 giorni prima - formale comunicazione al solo fine di non recare pregiudizio a IOR. Il Professionista non sarà retribuito per il restante periodo di attività non svolto. In caso di mancato rispetto di tale termine, sarà trattenuto dall'ultimo compenso un importo corrispondente al periodo di preavviso non

La corresponsione del compenso cesserà nel caso in cui il progetto di ricerca, nel quale si inserisce la attività del Professionista, subisca una interruzione.

Art. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

Eventuali spese inerenti al presente contratto, o a questo conseguenti, saranno a completo ed esclusivo carico del Dott. Stefano Cuomo insieme a quelle di copia e di bollo, mentre il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso, a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le relative spese saranno



Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sostenute dalla parte nei confronti della quale si sarà realizzato tale presupposto e che dovrà quindi richiederne la registrazione.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Nel caso di controversia il Professionista dovrà preliminarmente provare l'esatto adempimento delle
prestazioni per le quali agisce. Il Foro competente in via esclusiva è il foro di Bologna. Per quanto non
specificatamente indicato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla nome vigenti.
Eventuali patti contrari successivi alla presente scrittura saranno nulli se non concordati in forma scritta.
Eventuali errori materiali nella stesura della presente potranno essere opposti da parte di IOR anche se non
riconoscibili dal Professionista.

Troomoodom dar i Toroodomota.	
Bologna, Bologna,	
Luogo e data	Luogo e data
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro Direttore della SC Amministrazione della ricerca	II Professionista Dott. Stefano Cuomo
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sot specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:	oscritto Professionista dichiara di approvare
art. 1 – Oggetto della prestazione art. 2 – Durata e decorrenza art. 4 – Compenso art. 6 – Copertura assicurativa art. 7 – Obbligo di riservatezza art. 8 – Conflitto di interesse art. 9 – Norme di Comportamento art. 10 – Clausola di non concorrenza art. 11 – Natura del rapporto art. 12 - Risoluzione del contratto art. 13 – Registrazione del contratto e imposta di bollo	
Bologna,	Bologna,
Luogo e data	Luogo e data
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Dr.ssa Pierpaola D'Alessandro Direttore della SC Amministrazione della ricerca	II Professionista Dott. Stefano Cuomo